



Città di Novi Ligure

***Regolamento comunale per
la valorizzazione delle
attività agro-alimentari tradizionali locali.
Istituzione della De.Co. (denominazione comunale)***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 27/9/2010

Art. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Novi Ligure individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con [D.Lgs. 18/08/2000 n.267](#) ed ai sensi dell'art.2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, piatti tipici, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni del territorio novese, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale) nonché di un registro per tutti quei prodotti che intendono utilizzare il marchio Dolci Terre di Novi, identificativo di un'area più ampia del territorio comunale geograficamente identificata come "il novese" ;
 - b) dell'assunzione - nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti - di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.

f) di rilasciare un marchio Dolci Terre di Novi al fine di attestare la produzione del prodotto proveniente dal territorio denominato “il Novese” in collaborazione con i Comuni ivi presenti che vorranno aderire a tale iniziativa.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO. DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 6, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari del territorio novese che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa a quelle manifestazioni che abbiano avuto luogo per almeno due anni consecutivi.

Art. 3 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

Art. 4 ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER IL MARCHIO DOLCI TERRE DI NOVI

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti che, ottenuta l'iscrizione al registro De.Co. dai Comuni del territorio novese, ove avviene la produzione, intendano utilizzare il marchio Dolci Terre di Novi identificativo del territorio stesso. L'utilizzo di tale marchio è previsto altresì per quelle iniziative proposte da Associazione o Enti che vogliano utilizzare la dicitura “Benvenuti nelle Dolci Terre di Novi” a corredo del marchio stesso.

Art. 5 - LE SEGNALEZIONI AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro De.Co. per tutti i prodotti denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera , diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
3. Sulla ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.Co. si pronuncia una commissione nominata dal Sindaco e presieduta dallo stesso o da suo delegato. La Commissione sarà composta da un rappresentante del settore agricoltura, un rappresentante del settore artigianato, un rappresentante del settore commercio, un rappresentante dell'autorità sanitaria (competente in materia alimentare), un esperto del settore agro-alimentare, un rappresentante dei consumatori ed uno storico locale. Funge da Segretario il responsabile del procedimento. La Commissione svolge le proprie funzioni anche per i Comuni che aderiranno all'iniziativa riferita all'attribuzione del marchio Dolci Terre di Novi. In tal caso le funzioni di presidente
4. saranno svolte dal Sindaco del comune interessato e sarà altresì individuato lo storico locale di quel Comune.
5. In ordine alla disciplina igienica inerente la produzione e la vendita dei prodotti De.Co. ed alla relativa vigilanza igienico-sanitaria si rimanda a quanto previsto dalle normative vigenti.
6. Iniziative, manifestazioni ed attività connesse a produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi - per tutti i prodotti segnalati e denominati - della scritta **De.Co. (Denominazione Comunale)** completata dal numero di iscrizione nonché del marchio Dolci Terre di Novi. Inoltre attribuita la De.Co., la manifestazione od il prodotto proveniente anche da altro Comune dell'area novese, potrà riportare il marchio "Dolci Terre di Novi", così come depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Alessandria. Tale marchio non è solo identificativo del territorio comunale, ma di una più vasta area geografica identificata come "il novese". Con l'attribuzione del marchio Dolci Terre di Novi si intende riunire in un unico "paniere" i prodotti De.Co. dei Comuni che fanno parte di quest'area geografica.
7. Ogni abuso nell'utilizzo del marchio sarà perseguito a norma di legge.

Art. 6 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dell'area Attività Produttive, commercio artigianato ed agricoltura. I Comuni aderenti alla presente iniziativa usufruiranno della struttura organizzativa in oggetto il cui funzionamento sarà meglio disciplinato da apposita convenzione.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7 - LE INIZIATIVE COMUNALI E L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi di comunicazione, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Il Comune, ricerca altresì, ai fini De.Co. forme di collaborazione con altri enti territoriali ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. In particolare collabora con i Comuni facenti parte del territorio novese, mettendo a loro disposizione la struttura comunale predisposta per l'iscrizione al registro delle De.Co. .

Art. 8 - LE TUTELE E LE GARANZIE

1. Il Comune nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Art. 9 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 10 – RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI

1. Quanto contenuto nel presente Regolamento nonché l'applicazione dello stesso, si ispira ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti. Conseguentemente queste costituiscono un limite all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 11 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la delibera consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.